

(N. 387)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore DE BOSIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 1949

Abolizione dell'attuale sistema delle attestazioni giudiziali
(atti di notorietà a mezzo di testimoni).

ONOREVOLI SENATORI. — In una serie di leggi dal Codice civile all'Ordinamento dello Stato Civile, alle leggi finanziarie, a quelle sul ricovero degli alienati, è prescritta la esibizione di attestazioni giudiziali, vulgo atti di notorietà, che possono essere ricevuti dal Sindaco, dal Pretore, dal Conciliatore o da un Notaro.

Come tali attestazioni giudiziali si formino è ben noto.

Chi ne ha necessità, il cosiddetto richiedente, presenta quattro testimoni i quali sotto il vincolo del giuramento dichiarano essere notorie le più varie circostanze, delle quali non avevano forse mai sentito parlare. Così quei quattro testimoni, trovati sulle scale degli uffici giudiziali, o fra gli stessi impiegati, attestano che un determinato cittadino è nato, ad esempio, a S. Paolo del Brasile e indicano la data; o che un Tizio, morto senza testamento, ha come eredi legittimi Sempronio e Caio e che non esistono altre persone che possono vantare diritti sulla eredità. Negli atti di noto-

rietà per la presentazione delle domande di indennizzo dei danni di guerra, si attesta dai testimoni che una determinata persona è proprietaria dell'immobile sinistrato.

La casistica è enorme e non vale la pena nè di enumerare le infinite disposizioni di legge che prevedono la presentazione di queste attestazioni, nè i fatti che possono esserne oggetto.

Quello che seriamente preoccupa è il fatto che quest'istituzione può dirsi la scuola del falso giuramento. Il richiedente infatti che ha bisogno di presentare un atto di notorietà deve cercare i testimoni e li trova quasi sempre sul posto dove l'atto deve essere ricevuto. Amici o conoscenti nella migliore delle ipotesi, o i soliti che, informati dalla narrazione del richiedente sono venuti a conoscenza per la prima volta delle circostanze, si prestano sotto il vincolo del giuramento a dichiararle notorie.

Neppure dove si è tentato porre un argine alla invadenza dei testi di professione e retribuiti, è stato possibile eliminare questo serio inconveniente.

Basta frequentare una Pretura di qualche grande città per constatare quanto espongo. Le Cancellerie sono affollate da richiedenti di atti notori; i testi si avvicendano per l'uno o l'altro richiedente e continuano a prestare giuramento senza nemmeno riflettere che possono esporsi ad un processo penale, il che più volte è avvenuto, perchè la casistica di più atti notori in perfetta contraddizione sulle attestazioni risultanti è elevatissima.

Il giuramento perde di serietà e di solennità; il rispetto della legge è gravemente compromesso.

Si propone pertanto che l'istituto delle attestazioni giudiziarie sia soppresso e sostituito da una dichiarazione giurata da parte di colui che deve valersene o deve produrre l'atto notorio.

In tal modo si realizzerebbero notevoli benefici:

a) colui che deve esibire l'attestazione giudiziale assumerebbe personalmente la re-

sponsabilità di quanto dichiara sotto il vincolo del giuramento;

b) sarebbero eliminati i testimoni di professione;

c) cesserebbe la cosiddetta scuola del falso giuramento;

d) il lavoro delle Cancellerie giudiziarie verrebbe notevolmente semplificato colla eliminazione di affollamenti negli uffici.

Nè si oppongono difficoltà di sorta perchè è sufficiente che con una legge si preveda che alle attestazioni giudiziali, volgarmente dette atti notori o di notorietà, in tutti i casi nei quali ne è prevista la esibizione, sia sostituita una dichiarazione resa sotto il vincolo del giuramento da chi ha interesse o deve produrre l'attestazione giudiziale.

Tali dichiarazioni giudiziali di parte potranno essere ricevute in ogni caso dai Pretori, dai Sindaci e dai Notari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le attestazioni giudiziali di notorietà a mezzo di testimoni sono soppresse.

Art. 2.

In tutti i casi nei quali è prevista la esibizione di attestazioni giudiziali, conosciute sotto il nome di atti di notorietà, da leggi o regolamenti, dovranno prodursi dichiarazioni della parte interessata o di chi ne fa legalmente le veci, rese sotto il vincolo del giuramento a' sensi di legge avanti al Pretore, al Sindaco o ad un Notaro.

Art. 3.

Tali dichiarazioni giurate saranno redatte in bollo o in carta libera come era previsto per le attestazioni giudiziali di cui all'articolo 1.